

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4743

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NARDONE, FELISSARI, SCHETTINI, CIVITA, LAVORATO,
LORENZETTI PASQUALE, MONTECCHI, BARZANTI, TOMA,
BINELLI, STEFANINI, PRANDINI, SERAFINI MASSIMO,
CONTI, D'AMBROSIO, CALVANESE, PACETTI, TADDEI,
AULETA, NAPPI, GALANTE**

Presentata l'11 aprile 1990

**Modifiche alla legge 7 gennaio 1976, n. 3 e nuove norme
concernenti l'ordine professionale di dottore agronomo e
di dottore forestale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'ammodernamento del sistema agro-industriale, unitamente all'affermarsi delle nuove strategie nel rapporto agro-ambientale, alimentano una domanda, qualitativa e quantitativa, di nuova professionalità dei tecnici agricoli ed in particolare degli agronomi. La normativa attuale, relativa all'ordinamento professionale dei dottori agronomi e forestali appare del tutto inadeguata a regolamentare le attività professionali così come vengono configurandosi alla luce dei mutamenti in atto in agricoltura.

Sono molte le attività professionali diffuse in questi ultimi anni, legate in particolare alle tematiche ambientali, di

fatto di competenza degli agronomi, che non trovano alcuna definizione nell'ambito della legge 7 gennaio 1976, n. 3.

Con la presente proposta di legge il gruppo comunista intende innovare la normativa relativa all'ordinamento professionale degli agronomi in riferimento a:

1) un aggiornamento delle attività professionali di competenza degli agronomi;

2) una riorganizzazione degli ordini, prevedendo un nuovo organismo come la federazione regionale;

3) una revisione della regolamentazione attuale dell'esame di Stato ai fini

del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Rispetto al punto 1) si tratta di allargare l'ambito delle competenze previste dall'articolo 2, della suddetta legge n. 3 del 1976, inserendo quelle nuove attività professionali riferibili strettamente ai *curricula* degli studi dei laureati in scienze agrarie e forestali.

Il punto 2) si pone l'obiettivo di adeguare l'organizzazione degli ordini professionali alle nuove realtà regionali, prevedendo un nuovo livello organizzativo come la federazione regionale prevista dagli articoli 4, 5 e 6 della presente proposta. Per quanto concerne l'esame di Stato le modifiche da introdurre sono molte e radicali, considerando l'inadeguatezza dell'attuale regolamentazione.

Come è stato più volte denunciato da autorevoli studiosi, nonché congiuntamente dalla federazione dei dottori in scienze agrarie e dal consiglio dell'ordine degli agronomi, l'attuale esame di Stato, regolamentato dal decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, rappresenta ormai uno strumento vecchio e inefficace, capace di produrre veri e propri arbitri.

La regolamentazione in vigore, nonché una interpretazione spesso restrittiva della stessa, da parte di numerose commissioni esaminatrici, ha prodotto effetti deleteri e discriminanti sulle modalità di accesso alla professione. La percentuale di abilitati all'esame di Stato degli agronomi rispetto ai candidati è andata decrescendo rapidamente in questi anni passando dall'88,6 per cento del periodo 1958-1964, al 50,4 per cento del periodo

1979-1985 (cfr. *Genio rurale* n. 12, 1989). Addirittura tali percentuali, per le sedi di Bologna e Napoli, sempre per il periodo 1979-1985, risultano essere addirittura del 26,3 per cento e del 26,9 per cento!

Questo esame, per le finalità e i criteri di attuazione, risulta selettivo non già rispetto all'attitudine a svolgere la professione (conoscenza delle norme relative all'attività professionale, capacità manageriali, capacità di uso del sapere, utilizzazione di sistemi informativi ai fini progettuali e professionali, ecc.) bensì rispetto ad un nozionismo datato, spesso ripetitivo degli esami disciplinari.

Il suggerimento, avanzato da più parti, di procedere all'eliminazione dell'esame di Stato, ci sembra impraticabile, al di là delle motivazioni, sostanzialmente per due ordini di motivi: il primo è di natura costituzionale (bisognerebbe procedere di fatto ad una modifica della Costituzione) ed il secondo è relativo alla conseguente esigenza di abolire l'esame di Stato per tutte le professioni.

Per queste ragioni riteniamo più utile procedere rapidamente ad una riforma radicale dell'attuale regolamentazione dell'esame di Stato dei dottori agronomi e forestali.

Considerando l'importanza di tale materia per lo sviluppo di moderne professionalità indispensabili per la riqualificazione e riconversione dell'agricoltura nonché le iniziative parlamentari riguardanti gli ordinamenti professionali dei periti agrari e degli agrotecnici, il gruppo comunista si augura di trovare utili consensi anche tra le altre forze del Parlamento per una rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — (*Titolo di dottore agronomo e di dottore forestale*). — 1. I titoli di dottore agronomo e quello di dottore forestale, al fine dell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2, spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione, e siano iscritti in un albo a norma dell'articolo 3.

2. Possono accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione i laureati in scienze agrarie, scienze forestali, scienze della produzione animale e scienze agrarie tropicali e subtropicali ».

ART. 2.

1. L'articolo 2 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — (*Attività professionali*). — 1. Sono di stretta competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le seguenti attività professionali:

a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, l'assistenza e rappresentanza in materia tributaria, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche, forestali e dell'industria per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica, di utilizzazione e regimentazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, sempre che

queste ultime, per la loro particolare complessità, non richiedano la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;

c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, ai parchi, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale;

d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi a costruzioni rurali, ovvero attinenti a industrie agrarie e forestali nonché ad opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale e dell'ambiente rurale, ivi compresi i laghetti stagionali che non ricadono nelle competenze dell'ufficio dighe del Ministero dei lavori pubblici;

e) la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche, forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti, nonché tutte le operazioni dell'estimo in generale;

f) i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant'altro attiene alla amministrazione delle aziende e imprese agrarie, zootecniche e forestali o di trasformazione e commercializzazione dei prodotti e delle associazioni di produttori, nonché le consegne e riconsegne di fondi rustici;

g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche, forestali e relativa industria, anche in applicazione delle norme prescritte dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale;

h) la tecnica agrario-forestale e la relativa sperimentazione e controllo nel settore applicativo;

i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei prodotti;

j) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi comprese le opere attinenti l'utilizzazione e lo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali ed urbani;

k) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano;

l) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;

m) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e l'interpretazione delle stesse;

n) la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale e alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali, alla loro commercializzazione anche organizzata in associazioni di produttori, cooperative e consorzi;

o) lo studio di assetto territoriale ed i piani zonali ed urbanistici, piani socio-economici in zone agricole, piani paesaggistici per la componente agricola e forestale, nonché la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestale e dei rapporti città-campagna, i piani di sviluppo di settore, la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale agricolo e forestale;

p) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela

dell'ambiente, lo studio e la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene gli effetti sulla flora e sulla fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambienti naturali, urbani ed extraurbani i piani ecologici e i rilevamenti nel patrimonio agricolo e forestale;

q) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per la necessità di approvvigionamento delle popolazioni rurali;

r) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi agrituristici e di acquacoltura;

s) la progettazione e la direzione dei lavori ed il collaudo di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

t) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al « verde » pubblico e privato; ai parchi naturali urbani ed extra urbani, nonché giardini, opere a verde in generale, verde pubblico, anche sportivo;

u) gestione ed amministrazione di interventi inerenti la definizione di aree di interesse naturale ed ambientale; interventi per la tutela, manutenzione e conservazione della natura, conservazione, qualificazione e miglioramento del paesaggio agrario, forestale ed urbano specie per quanto riguarda l'arredo verde e le componenti relative;

v) il recupero paesaggistico e naturalistico e la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali, il recupero di cave e discariche naturali;

w) le funzioni peritali ed arbitrali in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;

x) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributa-

rio attinenti alla materia tributaria nelle lettere precedenti;

y) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e quella di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, ed all'articolo 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, sempre nei limiti delle competenze dei geometri, nonché quelle previste dagli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

2. Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di gruppo, formato da più professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta ».

ART. 3.

1. Presso ciascun ordine provinciale è istituito l'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali.

2. Per l'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2 è obbligatoria l'iscrizione all'albo, sia che l'esercizio stesso venga esercitato sotto forma autonoma, sia nell'ambito di un rapporto di impiego.

3. Gli iscritti all'albo con rapporto di impiego sono soggetti alla disciplina del consiglio dell'ordine quando esplicano qualcuna delle attività professionali di cui all'articolo 2.

4. Gli iscritti in un albo provinciale hanno facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

ART. 4.

1. La rubrica del titolo II della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituita dalla seguente:

« Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali e federazioni regionali degli ordini ».

2. In ogni regione, con sede nel capoluogo, è costituita la federazione regionale degli ordini.

3. Nelle regioni dove esistono meno di tre ordini provinciali è consentito il raggruppamento di tutti gli ordini provinciali con quelli di una regione limitrofa. In questo caso è consentita la costituzione di una federazione interregionale, che è regolamentata come una federazione regionale. Le federazioni interregionali hanno sede nel capoluogo della regione con il maggior numero di ordini.

4. Sono organi della federazione: l'assemblea, il consiglio e il presidente.

5. L'assemblea è composta dai componenti dei consigli degli ordini. Essi restano in carica sino a quando mantengono la qualità di componente il consiglio dell'ordine.

6. Il consiglio è composto dai presidenti degli ordini che fanno parte della federazione. Essi restano in carica sino a quando mantengono la qualità di presidente dell'ordine provinciale. I presidenti degli ordini possono farsi sostituire delegando il vice presidente dell'ordine o, in caso di impossibilità di questi, delegando altro consigliere dell'ordine.

7. Il presidente è eletto dal consiglio nel suo seno. In caso di impedimento è sostituito dal più anziano per iscrizione all'albo, tra i membri del consiglio. Dura in carica tre anni, sempreché mantenga la qualità di componente il consiglio ed è rieleggibile ».

ART. 5.

1. La federazione regionale ha le seguenti funzioni:

a) rappresenta i consigli degli ordini nei rapporti con gli organi della regione, per i problemi generali e comuni alla categoria riguardanti l'esercizio della professione sia in forma autonoma che di rapporto di impiego subordinato;

b) svolge azione di coordinamento tra gli ordini in tutte le questioni che

sono di autonoma competenza dei singoli consigli, formulando in proposito indirizzi non vincolanti;

c) assume iniziative con funzione di rappresentanza degli ordini provinciali presso qualsiasi organismo a livello regionale su questioni che interessano la professione sia sotto forma autonoma che di rapporto di impiego subordinato;

d) costituisce commissioni di studio per i problemi di sua competenza;

e) raccoglie informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li diffonde tra gli iscritti, sia per il tramite degli ordini, sia direttamente, anche attraverso un proprio organo di stampa;

f) promuove e coordina sul piano regionale le attività di aggiornamento e di formazione tra gli iscritti agli ordini;

g) può compiere studi, indagini ed altre attività anche su richiesta con contributi della pubblica amministrazione.

ART. 6.

1. È di competenza dell'assemblea:

a) stabilire le norme regolamentari per il funzionamento della federazione;

b) fissare le direttive generali per l'attività della federazione;

c) approvare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo.

2. L'assemblea si riunisce in via ordinaria nella seconda metà di febbraio di ogni anno ed in via straordinaria su deliberazione del consiglio o quando ne faccia richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, un numero di componenti non inferiore a un terzo.

3. L'assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti. La seconda convocazione può avere luogo anche nello stesso giorno.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi.

5. Ogni componente dispone di un voto.

6. Ciascun componente può farsi sostituire da altro componente l'assemblea mediante delega scritta, ma non è ammesso il cumulo di più di tre deleghe.

7. Il consiglio:

a) elegge nel suo seno il presidente;

b) determina la misura annuale dei contributi a carico degli ordini e i criteri di riparto;

c) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea;

d) delibera sull'organizzazione della federazione e dei suoi uffici nonché sull'assunzione del personale;

e) in generale provvede, salvo i compiti espressamente attribuiti agli altri organi, a quanto occorre per il raggiungimento dei fini istituzionali della federazione, essendo all'uopo investito di ogni e più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione.

8. Le riunioni del consiglio della federazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Ogni componente ha diritto a un voto. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi.

9. Il presidente rappresenta legalmente la federazione; convoca il consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni trimestre. Deve altresì convocarlo entro quindici giorni dalla data in cui almeno un terzo dei consiglieri in carica ne faccia domanda scritta ponendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti; presiede le riunioni del consiglio e dell'assemblea.

ART. 7.

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e forestale previsto dall'articolo

1 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, è finalizzato all'accertamento della conoscenza delle normative che regolano l'attività professionale nonché ad una verifica delle capacità di uso del sapere tecnico-professionale e dell'attitudine all'esercizio della professione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sentito il Ministro della pubblica istruzione, ed ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, provvede, entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, ad emanare un regolamento in grado di definire i contenuti specifici dell'esame e le norme concernenti lo svolgimento delle prove.

ART. 8.

1. Le commissioni giudicatrici previste ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, sono nominate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e composte da un presidente designato dalla federazione regionale dei dottori agronomi e forestali, di cui all'articolo 4, nonché da quattro membri liberi professionisti designati sempre dalla suddetta federazione e da tre membri scelti tra i professori ordinari o associati della facoltà sede dell'esame.

2. Il giudizio complessivo sul candidato deve essere espresso in modo collegiale dai componenti della commissione. In caso di parità prevale il voto del presidente.

ART. 9.

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la nuova disciplina della professione di dottore agronomo e forestale, compresa l'attribuzione di competenze professionali ad altri soggetti stabilita da leggi speciali.